

# COMUNE DI ROMA

COMUNE DI ROMA  
- 1 SET. 1976  
CLASSE

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE (SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1976)

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno di mercoledì ventotto del mese di luglio alle ore 12,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

1 STARITA GIOVANNI . . . . .	Assessore Anziano	9 SACCHETTI Dott. MARCELLO . . . . .	Assessore effett.
2 POMPEI Dott. ENNIO . . . . .	Assessore effett.	10 FILIPPI RENZO . . . . .	> >
3 CASTIGLIONE Rag. FERDINANDO . . . . .	> >	11 BENEDETTO Prof. RANIERO . . . . .	> >
4 CAZORA BENITO . . . . .	> >	12 CAVALLINA Dott. PAOLO . . . . .	> >
5 FAUSTI FRANCO . . . . .	> >	13 CORAZZI Avv. ALDO . . . . .	Assessore suppl.
6 MENSURATI Prof. Dott. ELIO . . . . .	> >	14 DI PAOLA Dott. CRESCENZO . . . . .	> >
7 MEROLLI Avv. CARLO . . . . .	> >	15 FIORUCCI REMO . . . . .	> >
8 BECCHETTI Dott. Ing. ITALO . . . . .	> >	16 CASTRUCCI Dott. SIRO . . . . .	> >

Presenti: l'Assessore Anziano e n. 13 Assessori.  
 Assenti giustificati: gli Assessori Ennio Pompei e Benito Cazora.  
 Assiste il sottoscritto Segretario Generale Dott. Guglielmo Iozzia.  
 ( O M I S S I S )

### DELIBERAZIONE N. 7290

**Controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano particolareggiato 14/F - Lunghezza, adottato con deliberazione ad urgenza della Giunta Municipale n. 6856 del 26 ottobre 1972 e ratificato con deliberazione consiliare n. 3837 del 17 novembre 1972.**

Premesso che, con deliberazione ad urgenza della Giunta Municipale, n. 6856 del 26 ottobre 1972, ratificata dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 3837 del 17 novembre 1972, è stato adottato il p.p. n. 14/F di esecuzione ed in variante del P.R.G. relativo al territorio « Lunghezza » compreso tra l'Autostrada degli Abruzzi, il fiume Aniene, il Fosso dell'Osa, strada di p.p. e la nuova arteria di collegamento tra l'Autostrada degli Abruzzi e la Via Casilina;

Che, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 9 e 15 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765, previa pubblicazione di apposito avviso sul foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 22 del 16 marzo 1973, gli atti relativi al citato provvedimento sono stati depositati e pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune per il periodo di giorni 30 decorrenti dal 17 marzo 1973 al 15 aprile 1973;

Che nel periodo suindicato e nei trenta giorni susseguenti alla pubblicazione ed anche successivamente sono state presentate numero 178 opposizioni ed osservazioni, delle quali n. 175 presentate - nel termine stabilito dalla legge - al Segretariato Generale e n. 3 inoltrate - fuori termine - direttamente all'Ufficio P.R.G., da parte di privati, Enti ed Organismi pubblici;

Che le suddette opposizioni sono state sottoposte all'esame della VIII Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica nelle sedute del 12 ottobre 1973, 19 ottobre 1973, 20 novembre 1973, e 14 gennaio 1975;

Che le modifiche conseguenti l'accoglimento delle opposizioni succitate - in conformità ai pareri resi dalla Commissione suddetta - sono state graficizzate sulle planimetrie catastali contrassegnate con lettere A,B,C,D allegate quale parte integrante della presente deliberazione, mentre le modifiche relative alle norme tecniche di attuazione del piano, sono state riportate nell'elaborato contrassegnato con lettera E, che parimenti si allega alla presente deliberazione;

Vista la deliberazione Consiliare n. 3838 del 17 novembre 1972, con la quale è stata conferita alla Giunta Municipale la delega a provvedere agli ulteriori atti relativi al p.p. 14/F « Lunghezza », ai sensi del combinato disposto dagli artt. 25 della Legge 9 giugno 1947, n. 530 e 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839;

Vista la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

delibera di formulare in conformità dei pareri presi dalla Commissione Consiliare, le seguenti controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni presentate avverso il p.p. 14/F « Lunghezza »:

#### 1 — CELOTTI TARCISIO.

I ricorrenti, 30 proprietari dei lotti ricadenti in zona H2 lottizzata durante la redazione del p.p., premesso che l'acquisto del terreno è stato dettato da stato di necessità non essendo disponibili nell'attuale mercato terreni edificabili a prezzi accessibili, dopo l'avvenuto acquisto chiedono il cambiamento di destinazione da H2 a zona residenziale (possibilità di edificare una casa unifamiliare con orto di sussistenza); allegano planimetrie della lottizzazione e la proposta di riduzione della fascia di rispetto autostradale.

Si riservano di mettere a disposizione dell'Amministrazione, con atto di impegno, una congrua area per servizi.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto un cambiamento di destinazione da H2 a zona residenziale altererebbe la previsione demografica prevista già in sede del P.R.G.

#### 2 — PASCOLI BEATRICE IN CRISTALLINI.

La ricorrente, proprietaria di un terreno (foglio catastale 666 part. 73,74,75,182) adibito ad azienda agricola, premesso che l'azienda fornisce alla propria famiglia il mezzo principale di sostentamento e che la destinazione a zona N della maggior parte della proprietà priverebbe la zona rimanente dei pozzi d'irrigazione, chiede la destinazione a G2 anziché a G1 nella zona compresa tra la Via Collatina e la Ferrovia Roma-Sulmona e la destinazione ad H per la parte residua della proprietà anziché ad N.

Si controdeduce:

Premesso:

- che tutta la proprietà della ricorrente era destinata a zona N dal P.R.G. in quanto facente parte del parco di settore dell'Aniene;

2 - che l'esificio abitato dalla ricorrente, poiché munito di licenza e circondato da alberature di notevole consistenza, in sede di p.p. era stato stralciato dal vincolo e conseguentemente per parte delle proprietà era stata modificata la destinazione da N a G1.

Si ritiene che la richiesta, contenuta nell'opposizione, non possa essere accolta.

### 3 — SINDACATO UNIONE LOTTISTI.

Il Sindacato Unione Lottisti chiede:

1) che in nessuna zona sia concessa una cubatura superiore a mc/mq 1,5 e pertanto non siano concessi gli accorpamenti liberi;

2) L'abolizione della zona artigianale;

3) che i servizi pubblici vengano realizzati subito;

4) che per le costruzioni abusive sia rivista la situazione in sede di revisione del P.R.G.;

5) che alla Borgata limitrofa, Castelverde, sia data una destinazione diversa da quella stabilita da P.R.G. in modo da permettere la sua ristrutturazione urbanistica, fermo restando che tale operazione dovrebbe essere fatta in sede di revisione del P.R.G.;

6) l'eliminazione di alcune piazze in modo da salvaguardare alcune costruzioni esistenti; che i tracciati viari ricalchino quelli già esistenti con gli allargamenti possibili;

7) La riduzione della fascia di rispetto dell'Autostrada Roma-L'Aquila a ml. 50 poiché compromessa da molte costruzioni.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute nei punti 1,2,5,7, si rimanda alle risposte date rispettivamente ai punti a,1,12,2 delle osservazioni generali e particolari presentate dall'VIII Circoscrizione.

Per quanto riguarda le richieste contenute nei punti 3 e 4, esse non costituiscono materia di osservazione per cui non danno luogo a provvedere.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 6), si premette che il piano particolareggiato tiene già conto, ove possibile, dell'attuale rete stradale, ad eccezione di alcuni nuovi tracciati ritenuti necessari per una migliore articolazione funzionale. Comunque, considerando le ragioni addotte da numerosi ricorrenti, possono essere introdotte alcune modifiche specifiche che non alterino la struttura generale del piano particolareggiato, come indicato nell'allegata planimetria catastale 1:4.000. Pertanto l'osservazione è parzialmente accolta nei limiti sopra specificati.

### 4 — COMITATO DI BORGATA CASTELVERDE.

Il Comitato, formato dagli abitanti della Borgata Castelverde, sorta su terreni agricoli dati in proprietà, attraverso una cooperativa, a cittadini provenienti prevalentemente dalle Marche, essendo aumentati, dopo la nascita della borgata, gli abitanti della zona a seguito degli incrementi dei nuclei familiari e della continua immigrazione, chiede che, l'intera borgata venga ristrutturata dagli organi competenti secondo due obiettivi fondamentali:

1) che vengano progettati ed eseguiti i servizi primari (fogne, strade, luce, acqua e scuole);

2) che l'intera zona venga sanata e ristrutturata in un contesto più generale, che riguarda l'intera revisione del P.R.G.

Chiede inoltre, essendo la situazione attuale insopportabile:

- la realizzazione immediata di un collegamento viario con l'attuale Lunghezza in modo da poter usufruire dei servizi della suddetta zona; attualmente, infatti, gli alunni delle scuole elementari debbono percorrere in autobus Km. 16 per recarsi alla Rustica;
- un collegamento diretto con l'autostrada degli Abruzzi.

Si controdeduce:

Poiché l'osservazione riguarda un'area esterna al perimetro del p.p., non da luogo a provvedere in questa sede.

#### 5 — BASILI ADA.

La ricorrente, proprietaria di un edificio ricadente sul lotto distinto al catasto Foglio 666 n. 159/1, considerato che la Borgata di Lunghezza è stata edificata abusivamente chiede:

- l'abolizione della piazza semicircolare in fondo a via Bonfiglietti.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta nel senso di spostare il parcheggio delle zone F/1 nella limitrofa zona destinata ad N; in tal modo nei lotti prima interessati dal vincolo del parcheggio si riconferma la destinazione F/1 già prevista dal P.R.G. come graficizzato nell'allegata planimetria catastale 1:2000.

#### 6 — BATTISTELLI OTTAVIO.

Il ricorrente, proprietario di un edificio ricadente sul lotto distinto al catasto foglio 666 - part. 459 - considerato che la costruzione è stata realizzata da molti anni, chiede:

- che nel quadro di una revisione di P.R.G. venga concessa una sanatoria generale con pene pecuniarie lievi;
- la destinazione a zona edificabile per la lottizzazione comprendente il suo terreno.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il cambiamento di destinazione da H2 a zona residenziale altererebbe le previsioni insediative del P.R.G. come già controdedotto al punto 3) delle osservazioni particolari presentate dalla VIII Circo-scrizione.

#### 7 — CARBONE DOMENICO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un edificio ricadente sul lotto distinto al catasto foglio 666, part. n. 460 p., riproduce il contenuto dell'opposizione n. 6 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

#### 8 — CARLETTI ANTONIO.

Il ricorrente, proprietario di un edificio ricadente sul lotto distinto al catasto foglio 66, part. 10-11, considerato che tutta la Borgata è sorta spontaneamente, chiede:

- 1 - la sanatoria della costruzione, senza licenza, nei limiti della cubatura prevista; una sanatoria generale con pene pecuniarie lievi, nel quadro di una revisione di P.R.G.;
- 2 - l'abolizione della piazza semicircolare al termine di via Bonfiglietti.

Si controdeduce:

Premesso che la proprietà del ricorrente era vincolata dal P.R.G. parte a zona N e parte a G3 e che vi è stata una precisa richiesta, da parte della Soprintendenza, di tutelare maggiormente le zone circostanti il castello di Lunghezza;

che con il piano particolareggiato la zona vincolata a G3 è stata trasformata in zona N; tutto ciò premesso si ritiene che la richiesta contenuta nel punto 1) non può essere accolta.

Per quanto riguarda il punto 2) la richiesta può essere accolta come controdedotto all'opposizione n. 5.

9 — CERBINI DOMENICO, VENTURI QUATTRINI GIANNINA.

I ricorrenti, proprietari di un edificio ricadente sul lotto distinto al catasto al foglio 666 n. 539, considerato che tutta la borgata è sorta spontaneamente chiedono:

- 1) che venga eliminata la zona H2;
- 2) che i nuovi tracciati di p.p. insistano su quelli esistenti;
- 3) una sanatoria generale, con pene pecunarie lievi, nel quadro di una revisione di P.R.G.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute nei punti 1) e 2) si rinvia rispettivamente alle controdeduzioni date ai punti 3,4,5,6,7,8,9,10,11, delle osservazioni particolari presentate dall'VIII Circoscrizione.

Per quanto riguarda il punto 3) si rinvia alle controdeduzioni al punto 3) delle osservazioni particolari presentate dall'VIII Circoscrizione.

10 — DI CRETICO GINO.

Il ricorrente, proprietario di un edificio ricadente sul lotto distinto al catasto foglio 666 n. 343 - 525, premesso che Lunghezza si è formata in modo spontaneo chiede:

- la sanatoria della costruzione esistente, priva di licenza, ma ricadente in zona F1, nel quadro di una revisione di P.R.G. che conceda una sanatoria generale, con pene pecuniarie lievi;

- l'eliminazione della piazza semicircolare al termine di via Bonfiglietti.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si precisa che le costruzioni abusive possono essere sanate soltanto nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato. Tuttavia il problema non può essere preso in considerazione in questa sede ma dovrà essere sottoposto all'esame degli Uffici Comunali competenti.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel punto 2) essa è accoglibile come controdedotto all'opposizione n. 5.

11 — DI GIUSEPPE UMBERTO E MATTEO.

I ricorrenti, proprietari di un edificio ricadente sul lotto distinto al catasto foglio 666 n. 156, considerato che la borgata è sorta spontaneamente chiedono:

- 1) che i nuovi tracciati di p.p. insistano su quelli esistenti;
- 2) la sanatoria delle costruzioni esistenti, costruite senza licenza, su aree edificabili F1, nel quadro di una revisione di P.R.G. che conceda una sanatoria generale con pene pecunarie lievi.

Si controdeduce:

Si ritiene che la richiesta contenuta al punto 1) possa essere parzialmente accolta come controdedotto al punto 6) dell'osservazione n. 3.

Per quanto riguarda le richieste contenute al punto 2) si rinvia alle controdeduzioni al punto 1) dell'opposizione n. 10.

12 — DI LISIO MARIA, CONCETTA, NATALINA.

Le ricorrenti, proprietarie di un edificio ricadente sul lotto distinto al catasto foglio 666 n. 155 p, riproducono il contenuto dell'opposizione n. 10 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

13 — DI SANTO VINCENZO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un edificio ricadente sul lotto distinto al catasto foglio 666 n. 540-541 riproduce il contenuto dell'opposizione n. 6 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

14 — FILADI ELIA.

La ricorrente, proprietaria di una casa insistente sul lotto distinto al catasto foglio 666 n. 414, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 6 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

15 — FILADI FRANCESCO.

Il ricorrente, proprietario di una casa insistente sul lotto distinto in catasto al foglio 666 n. 154 riproduce il contenuto dell'opposizione n. 10 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

16 — FILESI ALVARO.

Il ricorrente, proprietario di una casa insistente sul lotto distinto al catasto al foglio 666 n. 460/p riproduce il contenuto dell'opposizione n. 6, cui fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

17 — FIORESE UMBERTO E PROIETTI VANNONI ELENA.

I ricorrenti, proprietari di una casa insistente sul lotto distinto al catasto al foglio 666 n. 259 riproducono il contenuto dell'opposizione n. 10 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

18 — FRANZIA LUIGI.

Il ricorrente, proprietario di una casa insistente sul lotto distinto al catasto - foglio 666 n. 158, considerato che la borgata è sorta spontaneamente, chiede:

1 - la riduzione della fascia di rispetto dell'Autostrada Roma-L'Aquila da mt. 90 a m. 40;

2 - la sanatoria della costruzione esistente, costruita senza licenza, ma ricadente in zona F1, nell'ambito di una sanatoria generale con pene pecunarie lievi, nel quadro di una revisione di P.R.G.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1), si ritiene che la richiesta in esso contenuta possa essere parzialmente accolta come controdedotto al punto 2) delle osservazioni particolari presentate all'VIII Circoscrizione.

Per quanto riguarda il punto 2) si rinvia alle controdeduzioni di cui al punto 1) dell'opposizione n. 10.

19 — GENTILE EDMONDO.

Il ricorrente, proprietario di una casa insistente sul lotto distinto al catasto foglio 666 n. 328, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 10 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

20 — GIUSTINI MARCELLO.

Il ricorrente, proprietario di una casa insistente sul lotto distinto in catasto al foglio 666 n. 460 p, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 6, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

21 — MALITO GIOVANNI.

Il ricorrente, proprietario di una casa insistente sul lotto distinto in catasto al foglio 666 n. 187 p, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 6 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

22 — ROMUALDI DOMENICO.

Il ricorrente, proprietario di un terreno, foglio 666 n. 1116 già 87 p, in considerazione che l'abitato di Lunghezza è sorto spontaneamente chiede:

- una destinazione edificabile della lottizzazione di cui fa parte il suo terreno;
- una sanatoria, nel quadro di una revisione al P.R.G., che ristrutturi in modo completo la borgata.

Si controdeduce:

Il contenuto dell'opposizione è analogo a quello dell'opposizione n. 6, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

23 — SCACCHETTI REMO E MARSILI ELISA.

I ricorrenti, proprietari di un lotto distinto al catasto foglio 666 n. 460, chiedono:

- 1) che venga eliminata la zona H2 nella quale insiste il loro lotto;
- 2) che venga eliminata la piazza semicircolare.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel punto 1) si rinvia alle controdeduzioni di cui al punto 3) delle osservazioni particolari presentate dall'VIII Circoscrizione. Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto 2) non essendo chiaro di quale piazza trattasi, non si da luogo a provvedere.

24 — SCEPI SFORTUNATO.

Il ricorrente, proprietario di un edificio ricadente sul lotto distinto al catasto foglio 666 part. 146, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 10 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

25 — SCEPI IOLANDA.

La ricorrente, proprietaria di un edificio ricadente sul lotto distinto al catasto - foglio 666 - part. 445 - riproduce il contenuto dell'opposizione n. 10 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

26 — RANIERI TINA.

La ricorrente, proprietaria di un terreno, distinto al catasto al foglio 666 n. 409 chiede che venga eliminata la piazza semicircolare al termine di Via Bonfiglietti.

Si controdeduce rinviando a quanto risposto per l'opposizione n. 5.

27 — VOMMARO DOMENICO.

Il ricorrente, proprietario di un edificio ricadente sul lotto distinto al catasto foglio 666 n. 460 - 187, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 6 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

28 — ALESIO API.

Il ricorrente, avendo costruito su terreno agricolo l'abitazione per sè ed i suoi familiari ed essendo aumentato il numero degli abitanti della zona a causa dell'insediamento di nuovi nuclei familiari per la continua immigrazione, chiede:

che venga studiato, nel quadro di una revisione generale del P.R.G., un piano per uno sviluppo più ordinato della borgata Castelveverde, variando l'attuale destinazione di P.R.G.

Si controdeduce:

Il ricorrente, avendo costruito sul terrenista al perimetro del piano particolareggiato in esame non dà luogo a provvedere in questa sede.

29 — API IVO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

30 — APOLLONI AURELIO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

31 — ARTEGIANI ARDUINO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

32 — ARTEGIANI ELIO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

33 — ARTEGIANI LUIGI.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

34 — ARTEGIANI PIERINO E ROMANI ELDE.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

35 — BALDOLINI CARISIO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.



36 — BALDOLINI GIULIANO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

37 — BALDOLINI GUIDO E DINO.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

38 — BATTISTOZZI SERGIO

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

39 — BELENCHIA GUALTIERO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

40 — BOCCHINI ALDO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

41 — BONACCORSI NELLO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

42 — CAMPANARI REMO E MARIO.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

43 — CAMPANELLI NELLA, FABRIZIO, NAIDA, LAURA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

44 — CARAMADRE COSTANTINO E PICCOLELLA FIORIGGIA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

45 — CECCACCI ALBERTO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

46 — CONTI ARMANDO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

47 — CORI GINO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

48 — CORI GIUSEPPE.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

49 — CORI MARIO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

50 — CORI UGO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

51 — FERRETTI FIRMINIO E CARLETTI EMILIA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

52 — FERRETTI GUIDO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

53 — FRATONI ARDUINO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

54 — GIOMBE MARINO E GIOMBE SIRIO.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

55 — GIULIANI LUIGI.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

56 — GIULIETTI SILVANO E SANTINO.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

57 — GORETTI MENOTTI.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

58 — GORETTI OLINDO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

59 — IACHETTI PAOLO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

60 — IMBRATTA VITTORIO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

61 — LANDI MARINO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

62 — MACIOCE GIUSEPPE.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

63 — MANONI NELLO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

64 — MANONI PIETRO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

65 — MARSILI GIULIO e MARCONI ANNUNZIATA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

66 — MATTIONI AUGUSTO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

67 — MENCARELLI GINO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

68 — MINNA GIOVANNI E SCURPA PASQUALINA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

69 — MORGANTI OSVALDO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

70 — NARDI GIORGIO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

71 — ORCIARI PIETRO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

72 — PETRINI GIANCARLINO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

73 — PETRINI LUIGI, GINO, ARMANDO, GIANCARLINO E FLORINDO.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

74 — PETTINARI LUIGI, RINO, FEDERICO E PALMINA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

75 — PIACENTINI MARIO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

76 — PIERANGELI ALFIO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

77 — PIRANI LIEGI E GINA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

78 — RAVANESI LEO E AGOSTINI RITA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

79 — ROSI RICCARDO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

80 — ROSSETTI ADRIANA E GUIDI NAZZARENO.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

81 — ROSONE DANIELE.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

82 — ROSSI ERNESTO E TITTI ELISA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

83 — SANTINELLI ORNELIO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

84 — TASSI VIRGINIO E CHIORRINI OLINDA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

85 — TIBURZI GIOVANNI.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

86 — TRIONFETTI GIUSEPPE.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

87 — ZACCONI MIRELLA.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'opposizione n. 28 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

88 — DI CARMINE LUISA E IGINA.

Le ricorrenti, proprietarie di 14 ettari di terreno, premesso che il p.p. destina la loro proprietà a zona N, escluso mq. 6.000 destinati ad M3, chiedono di poter costruire la propria abitazione nella zona M3, confinante con il campo sportivo della parrocchia da loro in parte ceduto gratuitamente al Vicariato (1.000 mq.).

Si controdeduce:

Premesso:

— che da accertamenti catastali effettuati risulta che le ricorrenti sono tuttora proprietarie di terreni all'interno del piano particolareggiato di Lunghezza, non vincolati da destinazioni di pubblica utilità;

Che le stesse stanno effettuando, in un terreno destinato ad H2, un esteso frazionamento ed una vendita di più lotti (oggi parzialmente edificati);

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

89 — ALFONSI GIOVANNI E FERRATO CONCETTA.

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di un lotto di terreno con sovrastante edificio, considerato che a ridosso del perimetro del p.p. 14/F esistono due agglomerati abusivi, Monte Michelangelo e via Fosso dell'Osa sorti dalle lottizzazioni del sig. Di Cosimo, tenendo conto della esiguità di detti insediamenti;

Chiedono:

che tutto l'agglomerato abusivo di Via Fosso dell'Osa venga inserito nel perimetro del p.p. con destinazione F1;

ed in via subordinata:

a) la redazione di un piano p.p. bis;

b) la sanatoria, nell'ambito della revisione generale del P.R.G., con la revisione di tutte le zone F/1.

Si controdeduce:

Poiché l'opposizione riguarda un'area esterna al perimetro del p.p. non si dà luogo a provvedere in questa sede.

90 — ALFONSI SANTINO, DE DONADIS PIERINO, DE DONADIS VITTORIO E TUFONI GUIDO.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

91 — AGUZZI PIETRO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

92 — AMICI ORLANDO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

93 — BELLI GIUSEPPE E FRATTALI ANITA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

94 — BERTI FIRMINIO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

95 — BOCCANERA FRANCESCO E BUCARI VIRGINIA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

96 — BOSCO ELISEO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

97 — CARACOSTA ELENA.

La ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

98 — CARBINI ARDUINO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

99 — CECI STEFANO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

100 — DE PRETIS GIUSEPPINA E LILIANA.

Le ricorrenti riproducono il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

101 — DI ANTONIO G. BATTISTA E LUCARINI CESIRA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

102 — D'OTTAVI IRENE.

La ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

103 — FRAGONI ADA E GALTELLI NELLO.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

104 — FERRARI FIORINA.

La ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

105 — GAROFOLI ATTILIO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

106 — GROSSI ISIDORO E MARIO.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

107 — LIBRERA FRANCESCO E TERLIDA FELICIA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

108 — GIOVAGNOLI LEA.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

109 — MARTINI PIETRO E ZORLI MARIA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

110 — MEROCHERO GIUSEPPE.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

111 — MORO ORLANDO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

112 — ORAZI ALTERO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

113 — ORAZI LITO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

114 — ORAZI PIA.

La ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

115 — RAFFIONI UMBERTO, ENRICO E SANTINELLI ROSA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

116 — RENZETTI GIOVANNI E SCIANCARELLA BERNARDINA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

117 — RUBEIS ANGELO E SPERA TECLA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.



118 — RUBEIS ANTONIO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

119 — RUBEIS ERMINIO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

120 — ZOVINI GIOVANNI.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 89 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

121 — CAMPISANO GIUSEPPE.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un lotto di terreno con sovrastante edificio, considerato che a ridosso del perimetro del p.p. 14/F esistono i due agglomerati abusivi di Monte Michelangelo e di Via Fosso dell'Osa, sorti da lottizzazioni abusive, tenendo conto dell'esiguità di tali insediamenti, chiede:

Che tutto l'agglomerato di Monte Michelangelo venga inserito nel perimetro del p.p. con destinazione F/1 ed in via subordinata:

a) la redazione di un p.p. bis;

b) la sanatoria, nell'ambito della revisione generale del P.R.G., facendo rilevare che tale richiesta è stata fatta anche dalla Circoscrizione VIII nella seduta dell'11 maggio 1973.

Si controdeduce:

Poiché l'osservazione riguarda un'area esterna al perimetro del p.p., la stessa non dà luogo a provvedere in questa sede.

122 — CATALANO MARIA.

La ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 121 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

123 — CESARINI BENEDETTO E DI FLAVIO MARIA.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'osservazione n. 121 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

124 — DI GREGORIO FRANCESCO, DI NATALE GIOVANNI E IOCCA GUIDO.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'osservazione n. 121 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

125 — DI MARCO LUIGI E MARIO.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'osservazione n. 121 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

126 — DI MARCO ITALO EZIO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 121 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

127 — FERDINANDI ALDO, BENEDETTO E GIOVANNI.

I ricorrenti riproducono il contenuto dell'osservazione n. 121 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

128 — GALATI VITO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 121 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

129 — MILANA PASQUALE.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 121 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

130 — SCIARRETTA ALDO.

Il ricorrente riproduce il contenuto dell'osservazione n. 121 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

131 — BELLUCCI CESARIO E GABRIELLI DALILA.

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di una costruzione distinta in catasto al foglio 666 part. 308-355, ricadente sul tracciato della nuova strada di p.p., adiacente alla centrale dell'A.C.E.A., chiedono:

A) *Osservazioni generali*

a) l'abolizione della zona artigianale dalla proprietà Di Cosimo;

b) l'inserimento in zona F1 delle sue seguenti aree (in zona H2) costruite abusivamente:

1) adiacente a Via delle Cerquete;

2) tra Via delle Cerquete e Via Carlo Roncoroni;

c) di eliminare la strada di p.p. adiacente alla centrale dell'A.C.E.A. in quanto sul suo tracciato insistono in parte delle costruzioni preesistenti, allargando eventualmente l'attuale Via di Lunghezza dove esistono invece aree libere;

d) di dimensionare i servizi tenendo conto anche degli insediamenti abusivi di Via Fosso dell'Osa e di Via Lunghezzina.

B) *Ricorso particolare*

Ricadendo la loro proprietà sul tracciato della predetta nuova via di p.p., adiacente alla centrale dell'A.C.E.A., chiedono che tale strada venga soppressa.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute sotto le lettere a), b), c) e d) delle osservazioni generali si rinvia alle controdeduzioni, rispettivamente, ai punti 1), 3), 6), b) delle osservazioni particolari e generali presentate dall'VIII Circoscrizione. Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel ricorso particolare essa è accoglibile secondo quanto controdedotto al punto 6) delle osservazioni particolari presentate dalla stessa VIII Circoscrizione.

132 — BELTRAME PIETRO E BELTRAME SANTINA.

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di un edificio, distinto in catasto al foglio n. 666 part. 477, ricadente in zona H2, chiedono:

A) *Osservazioni generali*

- a) l'abolizione della zona artigianale dalla proprietà Di Cosimo;
- b) l'inserimento in zona F1 delle due seguenti aree in zona H2 costruite abusivamente:
  - 1) adiacente a Via delle Cerquete;
  - 2) tra Via delle Cerquete e Via Carlo Roncoroni;
- c) per la nuova strada di p.p., adiacente alla stazione delle FF.SS. di Lunghezza, un tracciato che non danneggi le attuali costruzioni;
- d) la diminuzione della fascia di rispetto dell'Autostrada Roma-L'Aquila da ml. 100 a ml. 50 per salvaguardare gli insediamenti *che insistono su una fascia ristretta di terreno*;
- e) di prolungare Via G. Medail fino all'area di parcheggio di p.p., eliminando la strada obliqua di p.p. che attraversa la zona F1 e si collega con la strada di p.p. adiacente alla borgata;
- f) di eliminare la strada di p.p. parallela a Via Casal Cerroni o il suo spostamento in modo da non danneggiare le costruzioni esistenti;
- g) di eliminare la strada di p.p. adiacente alla centrale dell'A.C.E.A. in quanto sul tracciato insistono in parte delle costruzioni preesistenti, allargando eventualmente l'attuale Via di Lunghezza dove esistono aree libere;
- h) di dimensionare i servizi tenendo conto anche degli insediamenti abusivi di Via Fosso dell'Osa e di Via Lunghezzina.

B) *Ricorso particolare*

Che la zona dove insiste la loro costruzione, attualmente con destinazione H2, venga inserita in zona F1.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute nelle osservazioni generali alle lettere a), b), c), d), e), g), h) si rinvia alle risposte date rispettivamente ai punti 1), 3), 9), 2), 7), 6) b) delle osservazioni generali e particolari presentate dalla VIII Circoscrizione. Per quanto riguarda la richiesta contenuta al punto f) si precisa che la strada di p.p. non danneggia costruzioni esistenti.

Per quanto riguarda il ricorso particolare esso non è accoglibile come controdedotto al punto 3) delle osservazioni particolari presentate dall'VIII Circoscrizione.

133 — BENACQUISTA FRANCO E CARLO.

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di un edificio sul lotto distinto al catasto foglio 666, part. 459, ricadente in zona H2, riproducono il contenuto della opposizione n. 132 cui si rinvia anche per quanto concerne le controdeduzioni.

134 — BONANNI BERNARDINO E PROIETTI PANNUNZI SANTINA.

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di un edificio sul lotto distinto al catasto foglio 666, part. 460, riproducono il contenuto della opposizione n. 132 cui si rinvia anche per quanto concerne le controdeduzioni.

135 — BONANNI CRISPINO.

L'interessato, proprietario di un edificio ricadente nel lotto distinto al foglio n. 666, part. 460/b, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 137 facendo inoltre rilevare che ha

già subito l'esproprio e la demolizione della propria abitazione per la realizzazione dell'Autostrada Roma-L'Aquila.

Si controdeduce:

Si rinvia alle controdeduzioni all'opposizione n. 137.

136 — BONANNI GIOVANNI E MARSILI ROSA.

Gli interessati, proprietari di un edificio ricadente nel lotto distinto in catasto al foglio 666, particella 459/p, riproducono il contenuto della opposizione n. 137 facendo inoltre rilevare che hanno già subito l'esproprio e la demolizione della propria abitazione per la realizzazione della autostrada Roma-L'Aquila.

Si controdeduce:

Si rinvia alle controdeduzioni all'opposizione n. 137.

137 — CARBONE UMBERTO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un fabbricato ed un magazzino della superficie di mq. 130, distinto in catasto al foglio n. 666, part. 460/b, ricadente in zona H2, chiede:

A) *Osservazioni generali*

a) l'abolizione della zona artigianale dalla proprietà Di Cosimo poiché non fa parte di un piano organico per attività industriali;

b) l'inserimento in zona F1 delle due seguenti aree in zona H2 costruite abusivamente: 1) adiacente a Via delle Cerquete; 2) tra Via delle Cerquete e Via Carlo Roncoroni, vincolando eventualmente le zone F1 ancora libere;

c) di dimensionare i servizi tenendo conto anche degli insediamenti abusivi di Via Fosso dell'Osa e di Via Lunghezzina.

B) *Ricorso particolare*

Il ricorrente chiede che la sua proprietà, ricadente nel p.p. di Lunghezza in zona H2, sia considerata zona F1.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute sotto le lettere a), b), c) delle osservazioni generali, si rinvia alle risposte date rispettivamente ai punti 1), 3), e b) delle osservazioni particolari e generali presentate dall'VIII Circoscrizione.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel ricorso particolare essa non è accoglibile secondo quanto esposto nella risposta al punto 3) delle osservazioni particolari presentate dall'VIII Circoscrizione.

138 — GANGINI ZEFFIRA.

La ricorrente, premesso di essere proprietaria di un edificio sul lotto distinto al Catasto, foglio 66, part. 187, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 132, tranne che per il ricorso «particolare» perché, ricadendo la propria costruzione entro la fascia di rispetto dell'autostrada Roma-L'Aquila, chiede la riduzione di tale fascia a ml. 50.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute nelle osservazioni generali si rinvia a quanto controdedotto alle osservazioni generali dell'opposizione n. 132.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel ricorso particolare essa è in parte accoglibile e si rinvia alla risposta data al punto 2) delle osservazioni particolari presentate dall'VIII Circoscrizione.

139 — CAPUTO BERNARDO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un edificio sul lotto distinto in Catasto, foglio 666, part. 459/b, riproduce il contenuto della opposizione n. 132 cui si fa riferimento per quanto concerne le controdeduzioni.

140 — CELESTINO GIUSEPPE.

Il ricorrente, proprietario di un edificio ricadente sul lotto distinto in Catasto al foglio 66 n. 336, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 131 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

141 — CERBINI DOMENICO E VENTURI GIANNINA.

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di un edificio sul lotto distinto in Catasto al foglio 666, part. 459/b, riproducono il contenuto dell'opposizione n. 132 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

142 — CIMEI LUIGI.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un edificio sul lotto distinto in Catasto al foglio 666, part. 5, riproduce in generale il contenuto dell'opposizione n. 132. In particolare, ricadendo la sua costruzione sulla nuova strada di P.P. adiacente alla stazione FF.SS. di Lunghezza, chiede lo spostamento di detta strada.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute nelle osservazioni generali si rinvia a quanto controdedotto alle osservazioni generali dell'opposizione n. 132.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel ricorso particolare essa non è accoglibile come controdedotto al punto 4) delle osservazioni particolari presentate dall'VIII Circoscrizione.

143 — COLICCHIO MARIA CAROLINA.

La ricorrente, premesso di essere proprietaria di un lotto distinto al Catasto al foglio 666, part. 135, in Via delle Cerquete, chiede:

A) *Osservazioni generali*

- a) l'abolizione della zona artigianale delle proprietà Di Cosimo;
- b) l'inserimento in zona F1 delle due suddette aree in zona H2 costruite abusivamente: 1) adiacente a Via delle Cerquete, 2) tra Via delle Cerquete e Via Carlo Roncoroni;
- c) la diminuzione della fascia di rispetto all'autostrada Roma-L'Aquila da ml. 100 a ml. 50 per salvaguardare gli insediamenti esistenti;
- d) di dimensionare i servizi tenendo conto anche degli insediamenti abusivi di Via Fosso dell'Osa e di Via Lunghezzina.

B) *Ricorso particolare*

La riduzione a ml. 50 della fascia di rispetto dell'Autostrada Roma-L'Aquila, perché il proprio lotto ricade entro l'attuale fascia di rispetto di ml. 100.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute sotto le lettere a), b) e d) delle osservazioni generali si rinvia alle controdeduzioni ai punti 1), 3), 2) e b) delle osservazioni particolari e generali presentate dalla VIII Circoscrizione.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel ricorso particolare essa è in parte accoglibile secondo quanto esposto nella risposta al punto 2) delle osservazioni particolari presentate dall'VIII Circoscrizione.

144 — DE FELICIS FILIPPO E SCARSELLA ANGELA MARIA.

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di un edificio sul lotto distinto al Catasto al foglio 66, part. 473, riproducono il contenuto dell'opposizione n. 132, chiedendo nel ricorso particolare la soppressione della nuova via di p.p., adiacente la Centrale A.C.E.A., in quanto sul tracciato di tale strada ricade il loro lotto. Essi propongono l'allargamento dell'attuale Via di Lunghezzina.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute nelle osservazioni generali si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni generali dell'opposizione n. 132.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel ricorso particolare essa è accoglibile e si rimanda alla risposta data al punto 6) delle osservazioni particolari presentate dall'VIII Circoscrizione.

145 — DI CARMINE SILVIO E LECCE LORETA.

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di un edificio, distinto in Catasto al foglio n. 666, part. 187, ricadente in zona H2, riproducono il contenuto della opposizione n. 132 cui ci si riferisce anche per quanto concerne le controdeduzioni.

146 — DI COSIMO PIETRO.

L'interessato, proprietario di un edificio ricadente nel lotto distinto al Catasto al foglio 666, part. 10 e 11, riproduce il contenuto della opposizione n. 137 solo che per il « ricorso particolare » ricadendo la sua proprietà sul tracciato della nuova strada di p.p. adiacente alla stazione FF.SS. di Lunghezza, chiede lo spostamento di tale strada.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nelle osservazioni generali si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni generali contenute nell'opposizione n. 137.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel ricorso particolare si ritiene che possa essere parzialmente accolta ripristinando il vecchio tracciato, mentre si conferma la destinazione ad M su tutta la proprietà del ricorrente per i motivi già esposti nella controdeduzione al punto 1) dell'opposizione n. 8.

147 — DI RENZO FULVIO E PALLANTE MARFISIA.

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di un edificio ubicato sul lotto distinto al Catasto al foglio 666, particella 459, ricadente in zona H2, riproducono il contenuto della opposizione n. 132 e per quanto concerne il « ricorso particolare », ricadendo il loro lotto sulla nuova Via di p.p., adiacente alla centrale dell'A.C.E.A., chiedono la soppressione di detta via, proponendo l'allargamento dell'attuale Via di Lunghezzina.

Si controdeduce:

Si rinvia alle controdeduzioni di cui all'osservazione n. 144.

148 — DI SANTO DOMENICO.

L'interessato, proprietario di un edificio ricadente nel lotto distinto al Catasto al foglio 666, particelle 460/c, riproduce il contenuto della opposizione n. 137 cui ci si riferisce anche per quanto concerne le controdeduzioni.

149 — DI SANTO VINCENZO.

L'interessato, proprietario di un edificio ricadente nel lotto distinto al Catasto, al Foglio 666, part. 460/c, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 137 cui ci si riferisce anche per quanto concerne le controdeduzioni.

150 — DI TULLIO CALVISIO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un edificio ricadente sul lotto distinto al Catasto al foglio 666, part. 459, riproduce il contenuto della opposizione n. 132 cui ci si riferisce anche per quanto concerne le controdeduzioni.

151 — FANTINI GIOVANNI E FANTINI GRADITO.

I ricorrenti, proprietari di un edificio ricadente sul lotto distinto al Catasto al Foglio 666, part. 578, riproducono il contenuto dell'opposizione n. 137.

Si controdeduce:

L'opposizione riguarda un'area esterna al perimetro del p.p. e pertanto non può essere presa in considerazione.

152 — FERRETTI VINCENZO, DINO, GIOVANNI E LUIGI.

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di un edificio sul lotto distinto al Catasto al foglio 666, particella 459/b, riproducono il contenuto della opposizione n. 132 cui ci si riferisce anche per quanto concerne le controdeduzioni.

153 — FILESI ALVARO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un edificio ubicato sul lotto distinto al Catasto al Foglio 666, particella 534, riproduce il contenuto della opposizione n. 132 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

154 — FONZI EMILIO.

L'interessato, proprietario di un terreno distinto in Catasto al foglio 666, particella 459/b, riproduce il contenuto della opposizione n. 137 cui ci si riferisce anche per quanto concerne le controdeduzioni.

155 — GABRIELLI RICCARDO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un edificio sul lotto distinto al Catasto al Foglio 666, particella 378, riproduce il contenuto della opposizione n. 132 cui ci si riferisce anche per quanto concerne le controdeduzioni.

156 — GALLO FELICE.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un lotto distinto al Catasto al Foglio 666, particella 413, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 132 e per quanto concerne il «ricorso particolare», ricadendo il proprio lotto sulla nuova via di p.p., adia-

cente alla centrale dell'A.C.E.A., chiede la soppressione di detta via, proponendo l'allargamento dell'attuale Via di Lunghezzina.

Si controdeduce:

Si rinvia alle controdeduzioni di cui all'osservazione 144.

157 — INNOCENZI ERMINIO.

L'interessato riproduce il contenuto dell'opposizione n. 137 solo che per il «ricorso particolare», pur ricadendo la sua proprietà in zona F1, chiede che l'attuale Via Domenico Sfrondini venga inclusa nel p.p. di Lunghezza.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute nelle osservazioni generali si rinvia alla risposta data all'opposizione n. 137.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel ricorso particolare essa non è accoglibile come controdedotto al punto 5) delle osservazioni particolari presentate dall'VIII Circoscrizione.

158 — LELI ANGELA.

La ricorrente, proprietaria del lotto distinto al Catasto al Foglio 666, n. 336, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 131 cui ci si riferisce anche per quanto concerne le controdeduzioni.

159 — LELI MATILDE.

La ricorrente, premesso di essere proprietaria di un lotto di terreno sito nel parcheggio previsto dal p.p. in Via G. Medail, foglio 666, Sez. C, part. 65/c, chiede:

A) *Osservazioni generali:*

a) l'abolizione della zona artigianale dalla proprietà Di Cosimo;

b) l'inserimento in zona F1 delle due seguenti aree in zona H2 costruite abusivamente: 1) adiacente a Via delle Cerquete, 2) tra Via delle Cerquete e Via Carlo Roncoroni;

c) l'eliminazione della strada obliqua di p.p. che attraversa la zona F1 e collega la strada di p.p. adiacente alla borgata con Via Medail;

d) che i servizi di quartiere vengono ridimensionati tenendo conto anche degli insediamenti abusivi di Via Fosso dell'Osa e di Via Lunghezzina.

B) *Ricorso particolare:*

Che venga abolito il parcheggio previsto sopra il proprio lotto nell'ansa di Via Medail.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute sotto le lettere a), b), c) e d) delle osservazioni generali si rinvia alle risposte date rispettivamente ai punti 1), 3), 7) e b) delle osservazioni particolari e generali presentate dall'VIII Circoscrizione.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel ricorso particolare, premesso che il lotto della ricorrente non è interessato dal parcheggio, essa è in parte accoglibile secondo quanto controdedotto al punto 8) delle osservazioni particolari presentate dall'VIII Circoscrizione.



160 — LORETI FRANCESCO E MARI MARINA.

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di un edificio ubicato sul lotto distinto al Catasto al foglio 666, particella 187, riproducono il contenuto dell'opposizione n. 132 cui ci si riferisce anche per quanto concerne le controdeduzioni.

161 — MERCURI GIUSEPPE.

Il ricorrente, proprietario di un edificio ricadente sul lotto distinto al Catasto al foglio 666, part. 197-388, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 143 cui ci si riferisce anche per quanto concerne le controdeduzioni.

162 — MORICONI LUDOVICO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di una costruzione ricadente sul lotto distinto al Catasto al foglio 666, part. 115, chiede:

A) *Osservazioni generali:*

a) l'inserimento in zona F1 delle due seguenti aree( in zona H2) costruite abusivamente: 1) adiacente a Via delle Cerquete, 2) tra Via delle Cerquete e Via Carlo Roncoroni;

b) di dimensionare i servizi tenendo conto anche degli insediamenti abusivi di Via Fosso dell'Osa e di Via Lunghezzina.

B) *Ricorso particolare:*

Pur ricadendo la sua proprietà in zona F1 chiede che la Via D. Sfrondini venga inclusa nel perimetro del p.p.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute alle lettere a) e b) delle osservazioni generali si rinvia alla risposta data ai punti 3) e b) delle osservazioni particolari e generali presentate dall'VIII Circoscrizione.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel ricorso particolare essa non è accoglibile, come controdedotto al punto 5) delle osservazioni particolari presentate dall'VIII Circoscrizione.

163 — MORICONI MARCO.

Il ricorrente, proprietario di un edificio ricadente nel lotto distinto al Catasto al Foglio 666, part. 115, riproduce il contenuto dell'osservazione n. 162, cui ci si riferisce anche per quanto concerne le controdeduzioni.

164 — NUZI ALBERICO.

Il ricorrente, proprietario di un edificio ricadente sul lotto distinto al Catasto al Foglio 666, part. 459, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 132, cui ci si riferisce anche per quanto concerne le controdeduzioni.

165 — PERRUZZA DONATA E FRANGELLI ISABELLA.

Le ricorrenti, proprietarie di un lotto distinto al Catasto al Foglio 666, part. 1103, riproducono il contenuto dell'opposizione n. 137.

Si controdeduce:

L'osservazione riguarda un'area esterna al perimetro del p.p., pertanto non può essere presa in considerazione.

166 — PONZO FRANCESCO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un edificio ricadente sul lotto distinto al Catasto al Foglio 666, part. 87/C, riproduce il contenuto generale dell'opposizione numero 132, e come « ricorso particolare », ricadendo il proprio lotto sulla nuova Via di p.p., adiacente alla centrale dell'A.C.E.A., chiede la soppressione di detta Via, proponendo l'allargamento dell'attuale Via della Lunghezzina:

Si controdeduce:

Si rinvia alle controdeduzioni di cui all'osservazione n. 144.

167 — PROSPERI ANDREA.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un edificio in Via Domenico Sfrondini (zona F1) chiede:

A) *Osservazioni generali:*

a) l'inserimento in zona F1 delle due seguenti aree in zona H2 edificate abusivamente: 1) adiacente a Via delle Cerquete, 2) tra Via delle Cerquete e Via Carlo Roncoroni;

b) per la nuova strada di p.p., adiacente alla Stazione FF.SS. di Lunghezza, un tracciato che non danneggi costruzioni esistenti;

c) che i servizi di quartiere siano dimensionati tenendo conto degli insediamenti abusivi di Via Fosso dell'Osa e di Via Lunghezzina.

B) *Ricorso particolare:*

Che la Via Domenico Sfrondini sia prevista come strada di p.p.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute nelle osservazioni generali si rinvia alle risposte date alle osservazioni generali e particolari presentate dall'VIII Circoscrizione.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel ricorso particolare essa non è accoglibile, come controdedotto al punto 5) delle osservazioni particolari presentate dall'VIII Circoscrizione.

168 — RANIERI AMEDEO.

L'interessato, proprietario di un edificio in Via Domenico Sfrondini, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 137, solo che per il ricorso particolare, pur ricadendo la sua proprietà in zona F1, chiede che l'attuale Via Domenico Sfrondini venga inclusa nel p.p. di Lunghezza.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute nelle osservazioni generali si rinvia a quanto controdedotto alle osservazioni generali dell'opposizione n. 137.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel ricorso particolare essa non è accoglibile e si rimanda alla risposta data al punto 5) delle osservazioni particolari presentate dall'VIII Circoscrizione.

169 — RIVELLI MARCELLO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un edificio ricadente sul lotto distinto al Catasto al Foglio 666 particella 510, riproduce il contenuto generale dell'opposi-

zione n. 132, e nel « ricorso particolare », ricadendo il proprio lotto sulla nuova Via di p.p., adiacente alla centrale dell'A.C.E.A., chiede la soppressione di detta Via, proponendo l'allargamento dell'attuale Via della Lunghezzina.

Si controdeduce:

Si rinvia alle controdeduzioni di cui all'osservazione n. 144.

170 — RUGGERI ENNIO.

Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un edificio ricadente sul lotto distinto al Catasto al Foglio 666, particella 459, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 132 cui ci si riferisce anche per quanto concerne le controdeduzioni.

171 — SALVATI GIOVANNI.

L'interessato, proprietario di un edificio in Via Domenico Sfrondini, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 137, solo che per il « ricorso particolare », pur ricadendo la sua proprietà in zona F1, chiede che l'attuale Via Domenico Sfrondini venga inclusa nel p.p. di Lunghezza.

Si controdeduce:

Si rinvia alle controdeduzioni di cui all'opposizione n. 168.

172 — SERRA AGNESE.

La ricorrente, premesso di essere proprietaria di un edificio ricadente sul lotto distinto al Catasto al Foglio 666, part. 463/p, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 132, tranne che per il « ricorso particolare » perché ricadendo la propria costruzione entro la fascia di rispetto dell'Autostrada Roma-L'Aquila, chiede la riduzione di tale fascia a ml. 50.

Si controdeduce:

Si rinvia alle controdeduzioni di cui all'opposizione n. 138.

173 — SIBIANO MARIA.

L'interessata, proprietaria di un terreno distinto al Catasto al Foglio 666, part. 459/b, riproduce il contenuto dell'opposizione n. 137 cui ci si riferisce anche per quanto concerne le controdeduzioni.

174 — VULPIANI FRANCESCO.

Il ricorrente, proprietario di un edificio ricadente nel lotto distinto al Catasto al Foglio 666 part. 460/p, riproduce il contenuto dell'osservazione n. 162 per le osservazioni generali, mentre per il ricorso particolare, ricadendo la proprietà — adiacente a Via Roncoroni — in zona H2, chiede che detta zona sia modificata in zona F1.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda le richieste contenute nelle osservazioni generali si rinvia a quanto controdedotto all'opposizione n. 162.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nel ricorso particolare essa non è accoglibile e si rinvia alla risposta data al punto 3) delle osservazioni particolari presentate dall'VIII Circoscrizione.

175 — CARAPELLESE ANGELA E CARAPELLESE ERSILIA.

Le ricorrenti, premesso di essere proprietarie di un lotto di terreno distinto al Catasto al Foglio 666, part. 314, Sez. C, constatato che il p.p. prevede sul citato lotto la realizzazione di una Piazza, chiedono l'abolizione del vincolo in modo da poter realizzare la costruzione della propria abitazione dichiarandosi disposte a lasciare una zona di rispetto per consentire una migliore visibilità della curva.

Si controdeduce:

Constatato che uno dei lotti ricadenti nell'area destinata a parcheggio dal p.p. è stato edificato con regolare licenza e che la superficie dello stesso non incide sul minimo quantitativo prescritto dal decreto ministeriale sugli standards, si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta eliminando l'area vincolata a parcheggio confermando l'allargamento stradale come specificato nell'allegata planimetria catastale.

176 — DI COSIMO ARNALDO ED ETTORE.

I ricorrenti, proprietari di un vasto appezzamento di terreno, chiedono:

- 1) la trasformazione a zona C1 di una parte del terreno destinato ad H2;
- 2) la trasformazione di una parte della zona M3, da loro ritenuta esuberante a G3;
- 3) la trasformazione da H2 ad L2 di una parte della proprietà;
- 4) lo spostamento sempre nell'ambito della loro proprietà e l'ampliamento dell'attuale zona L2;
- 5) l'allargamento dell'attuale Via di Lunghezza (con conseguente ampliamento della zona C1) ravvisando l'inutilità del prolungamento dello stradino che attualmente permette l'accesso alla zona M1;
- 6) l'abolizione della strada all'interno della zona R1;
- 7) la riduzione della fascia di rispetto al G.R.A.

Si controdeduce:

L'opposizione è stata comunque presentata fuori termine. Tuttavia deve essere precisato che i ricorrenti, durante la stesura del p.p., hanno lottizzato abusivamente gran parte della loro proprietà come risulta dall'opposizione n. 1 presentata da trenta nuovi proprietari di lotti (prot. del Segretariato Generale n. 798) per cui tutte le richieste contenute nell'opposizione tendono alla semplice salvaguardia di interessi privati, senza giustificazioni tecniche e sono contrarie ai criteri informativi del p.p. ne consegue che in ogni caso l'opposizione non avrebbe potuto essere accolta.

— VIII Circoscrizione

Il Consiglio dell'VIII Circoscrizione, riunitosi il giorno 11 maggio 1973, impegnatosi a formulare, in riferimento alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, una proposta per il settore est relativa agli insediamenti industriali e artigianali, per il piano particolareggiato di Lunghezza ha formulato le seguenti osservazioni generali e particolari:

*Osservazioni generali*

- a) abolire gli accorpamenti incentivanti nelle zone residenziali miste;
- b) previsione di servizi pubblici per tutti gli abitanti della zona.

*Osservazioni particolari*

- 1) abolizione dell'area artigianale;
- 2) riduzione del vincolo autostradale da m. 100 a m. 40;

3): a) area adiacente a Via delle Cerquete, b) area adiacente a Via Roncoroni; si chiede il cambiamento di destinazione da H2 ad F1 e la sanatoria in sede di revisione di P.R.G.;

4) spostamento della strada adiacente la stazione FF. SS.;

5) inserimento di Via Sfrondini (con la stessa dimensione nel p.p.);

6) abolizione della strada di p.p. accanto alla zona dell'A.C.E.A. ed allargamento della Via di Lunghezza;

7) prolungamento di Via Medail fino al parcheggio di p.p. ed abolizione delle strade previste ad essa tangenziali;

8) spostamento del parcheggio nell'ansa di Via Medail poiché su tale area prevista dal p.p. vi è stata concessa una licenza;

9) abolizione della piazza semicircolare a sud della ferrovia Roma-Sulmona; destinazione pubblica dell'attuale strada privata;

10) abolizione della piazza adiacente Via Roncoroni;

11) verifica delle strade a destra di Via delle Cerquete al fine di non toccare le case esistenti;

12) sanatoria in F1, nel quadro di una verifica del P.R.G., degli alloggiamenti abusivi di Via Monte Michelangelo (H2) e di Via Fosso dell'Osa (F2); destinazione diversa per tutta la zona di Castelverde;

13) previsione di un asilo nido.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la prima richiesta, contenuta nell'osservazione generale, si ritiene che possa essere accolta eliminando gli incentivi di cubatura non residenziale e mantenendo la possibilità di trasformare parte del volume edificabile nella zona C1 in volume non residenziale, secondo le destinazioni d'uso previste dall'art. 18. Tale trasformazione non potrà superare il 15% del volume edificabile su ciascun lotto, come specificato nell'elaborato n. 5 bis « Norme Tecniche » (art. n. 15 modificato).

Per quanto riguarda la seconda richiesta si precisa che le dotazioni previste dal p.p. rispettano sia gli indici previsti dalle norme tecniche del P.R.G., che gli standards prescritti dai decreti ministeriali e sono calcolate sul totale degli abitanti insediabili a completamento del p.p.

Per quanto riguarda le osservazioni particolari si ritiene che:

— la richiesta contenuta nel punto 1) possa essere accolta eliminando le zone artigianali e destinando le stesse a zona H2 (Agro Romano vincolato) come previsto dal P.R.G.;

— la richiesta contenuta nel punto 2) possa essere parzialmente accolta riducendo il vincolo di rispetto dell'Autostrada Roma-L'Aquila da m. 100 a m. 60 limitatamente alla zona F1 di p.p. come graficizzato nell'elaborato grafico allegato;

— la richiesta contenuta nel punto 3) non possa essere accolta in questa sede, perché il cambiamento di destinazione contrasta con le previsioni insediative di P.R.G., creando dei precedenti che potrebbero compromettere un'organica revisione dello stesso;

— la richiesta contenuta nel punto 4) non possa essere accolta in quanto da sopralluogo eseguito la strada di p.p. non compromette le costruzioni esistenti;

— la richiesta contenuta nel punto 5) non possa essere accolta in quanto Via Domenico Sfrondini non ha le dimensioni, né le caratteristiche per divenire una strada pubblica di p.p.;

— la richiesta contenuta nel punto 6) possa essere accolta eliminando la strada e la relativa fascia di negozi fiancheggianti la zona M di proprietà dell'A.C.E.A., ripristinando il vecchio tracciato della Via di Lunghezza. Le aree svincolate vengono destinate parte a zona R1 e parte a zona M. Le modifiche apportate sono graficizzate nella allegata planimetria 1:4.000;

— la richiesta contenuta nel punto 7) non possa essere accolta in quanto le deviazioni proposte, rispetto al tracciato esistente, derivano dalla necessità di suddividere meglio e servire adeguatamente gli isolati circostanti; inoltre da sopralluogo effettuato risulta che il nuovo tracciato non interessa costruzioni esistenti;

— la richiesta contenuta nel punto 8) possa essere accolta eliminando il parcheggio e mantenendo inalterata la sezione stradale prevista dal p.p.;

— la richiesta contenuta nel punto 9) possa essere accolta eliminando la piazza semicircolare e prolungando la strada fino alla zona N;

— la richiesta contenuta nel punto 10) non possa essere accolta proprio perché trattandosi di una strada a fondo cieco è opportuno prevedere una piazza nel punto terminale;

— per quanto riguarda la richiesta contenuta nel punto 11) si precisa che è stato verificato mediante sopralluoghi che verrebbero investiti solo due edifici esistenti di scarsa consistenza, in corrispondenza dei quali sarà modificato il tracciato stradale come risulta dalla planimetria allegata;

— per quanto riguarda la richiesta contenuta nel punto 12) si ritiene che non possa essere presa in esame in quanto trattasi di insediamenti esterni al perimetro di p.p. Il problema comunque potrà essere riproposto in sede di revisione di P.R.G.;

— la richiesta contenuta nel punto 13) non dà luogo a provvedere poiché la costruzione di un asilo nido è già prevista dal p.p.

#### SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITA' DI ROMA.

La Soprintendenza, esaminato il p.p., osserva quanto segue:

1) dovrà essere abolito il tratto di strada previsto dal p.p. parallelo alla ferrovia verso l'ansa dell'Aniene poiché investe una necropoli protostorica. L'area corrispondente dovrà essere destinata a parco pubblico;

2) dovrà essere ristudiato il percorso della strada che unisce la borgata all'Autostrada Roma-L'Aquila, poiché il tracciato previsto investirebbe un'antica « tagliata » ed una sua diramazione investirebbe una antica tomba;

3) la fascia di rispetto lungo il tracciato dell'antica Via Collatina dovrà essere allargata.

Precisa, infine, che tutti i lavori che saranno necessari, in corrispondenza delle zone di cui ai punti precedenti, dovranno essere concordati preventivamente con la Soprintendenza.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda il punto 1) si ritiene che l'osservazione possa essere accolta eliminando il tratto di strada parallelo alla ferrovia, compreso tra i due ponti che scavalcano la ferrovia medesima e destinando l'area relativa a parco pubblico.

Per quanto riguarda il punto 2, il progetto esecutivo sarà studiato successivamente in accordo con la stessa Soprintendenza in base a rilievi più esatti.

Per quanto riguarda il punto 3) si ritiene che l'osservazione possa essere parzialmente accolta ampliando il vincolo di rispetto, come richiesto dalla Soprintendenza,

con esclusione delle aree per le quali ricorre la duplice condizione di essere destinate all'edificazione dal piano particolareggiato e di essere già quasi totalmente edificate.

B) di inviare alla Regione Lazio, per i conseguenti adempimenti di competenza, gli atti e i documenti facenti parte del piano particolareggiato 14F «Lunghezza» di cui alla deliberazione citata nelle premesse, nonché le opposizioni ed osservazioni presentate e la presente deliberazione contenente le controdeduzioni.

*L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

( O M I S S I S )

**IL PRESIDENTE**

F.to: G. STARITA

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: F. CASTIGLIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. IOZZIA

La deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune dal 1 AGO. 1976  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il 5 AGO. 1976

Li .....

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li .....

p. IL SEGRETARIO GENERALE